



Roma, 5 giugno 2023

Prot. 43/PO/2023

Al sig. Sottosegretario  
del Lavoro e delle Politiche Sociali

On. Sen. **Claudio Durigon**

*segreteria.sottosegretariodurigon@lavoro.gov.it*

**OGGETTO: FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVI.**

Signor Sottosegretario,

con la presente per richiamare la Sua autorevole attenzione su di un annoso problema che tocca da vicino e in modo molto pesante le migliaia di piccole aziende di panificazione italiane.

La scrivente Federazione Italiana Panificatori - FIPPA, con sede in Roma alla via Alessandria 169/d, è l'organizzazione nazionale di rappresentanza datoriale delle imprese di panificazione, artigiane ed industriali, produttrici di pane e prodotti alimentari e affini storicamente e numericamente maggiormente rappresentativa del settore.

Fin dal 1946 la Federazione sottoscrive con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL il "CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" applicato dalle aziende associate (Codice CNEL E023).

Le parti stipulanti, a far data dal 2010, hanno altresì costituito l'**Ente bilaterale del settore della Panificazione**, denominato **EBIPAN**, che eroga servizi e provvidenze in favore di datori di lavoro e lavoratori iscritti.

Come noto, il d.lgs. n. 148/2015, al Titolo II, ha disciplinato l'attività dei **Fondi bilaterali**, con normativa che - nel suo complesso - ha inteso inscrivere in un quadro sistematico il percorso avviato dal Legislatore già con la L. n. 92/2012, volto a superare i pregressi interventi della **Cassa Integrazione in deroga** ed estendere un sistema di



ammortizzatori sociali autofinanziati anche a settori fino ad allora non ricompresi nell'ambito della normativa in materia di CIGO e CIGS.

Il Legislatore, individuati nei Fondi bilaterali i soggetti giuridici funzionali alla realizzazione dell'obiettivo, ha anche inteso valorizzare l'esperienza e l'attività proprie dei Fondi bilaterali preesistenti, di origine contrattuale collettiva, ora disciplinati dall'art. 27 e denominati **Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi**. Tra questi il fondo delle imprese operanti nel settore della somministrazione e il **Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano**, per brevità indicato come **FSBA Artigianato**, associazione dotata di personalità giuridica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 14 l. 92/2012, **dall'Ente Bilaterale Nazionale per l'Artigianato (EBNA)**, a sua volta costituito dalle parti stipulanti il CCNL aziende artigiane distinto e diverso dal CCNL stipulato dalla scrivente Federazione.

Il vigente quadro normativo, in forza del d.lgs. n. 148/2015, come novellato dalla legge 30.12.2012 n. 234 (Finanziaria del 2022), oltre ad estendere l'intervento degli ammortizzatori anche alle aziende con un solo dipendente, ha confermato **l'obbligatorietà dell'iscrizione al FSBA** di ogni azienda artigiana ex L. 8 agosto 1985, n. 443, inquadrata per i profili previdenziali con il codice "CSC settore4/codice autorizzativo 7B).

Tuttavia, il sistema adottato, pur condivisibile negli obiettivi, non ha tenuto in debito conto il rischio di distorsioni insito nel fatto che proprio nell'ambito dei Fondi ex art. 27 d.lgs. 148/2015, la potestà regolamentare di fissare i presupposti di iscrizione ed accesso ai servizi ed assegni, è auto gestita sulla scorta di statuto e regolamento delle relative associazioni. Ed in effetti è accaduto che l'estensione di tali obblighi presupposti, prescelta dagli Organi di Direzione di FSBA-EBNA, integri evidenti profili di illegittimità per contrasto con le regole di libertà di associazione e sindacale costituzionalmente riconosciute.

I prodromi delle criticità qui oggetto di esame e derivante dal sovrapporsi degli obiettivi perseguiti dal legislatore con gli interessi propri di soggetti privati chiamati a gestirli, si sono evidenziati già nel corso della pandemia, quando solo l'intervento degli organi giurisdizionali e di conforme prassi amministrativa (Circolare INPS n. 47 dell'8.3.2020) ha consentito alle imprese non iscritte all'ente bilaterale istituito dal CCNL Artigiani (EBNA) di accedere alle provvidenze con oneri a carico del sistema previdenziale pubblico, erogate per il tramite del FSBA.

Era accaduto, infatti, che il FSBA, con deliberazione assunta congiuntamente ad EBNA, avesse subordinato l'erogazione delle prescritte prestazioni alla formale dichiarazione di adesione delle imprese interessate al sistema contrattuale degli artigiani ed al relativo Ente Bilaterale ed all'adempimento ex tunc dei conseguenti obblighi di



contribuzione, ancorché si trattasse di aziende già iscritte ad altra associazione datoriale stipulante altro CCNL regolante propria bilateralità.

Infatti, come premesso e per tornare all'attività della Federpanificatori, nel settore è vigente il sopra citato CCNL FIPPA, che sulla scorta di un perimetro contrattuale di applicazione funzionale alle specificità della categoria di tali produttori e relativi lavoratori, regola i contratti individuali e, al contempo, il sistema della bilateralità del settore.

Attualmente, nonostante l'art. 40-bis del d.lgs. 148/2015 subordini la regolarità contributiva delle imprese interessate **esclusivamente al versamento ai Fondi della contribuzione ordinaria, e questa venga individuata** dall'art. 27, comma 5, lett. a) **nella contribuzione ordinaria al FSBA**, l'art. 9 del Regolamento FSBA approvato il 17.12.2022 subordina il DURC, presupposto per l'accesso agli ammortizzatori sociali, alla formale adesione ed all'assolvimento dell'obbligo di contribuzione anche nei confronti ed in favore della bilateralità artigiana (EBNA).

Inoltre, nell'ambito delle articolazioni regionali di EBNA, tale disposizione del regolamento nazionale è variamente interpretata, ed è significativo dello stato di incertezza in cui è costretto ad operare l'intero settore della panificazione, che nell'attuale frangente storico che vede la Regione Emilia Romagna colpita da una disastrosa alluvione, le imprese dell'area interessata rischiano di non poter accedere alle provvidenze pur spettanti perché EBER, l'articolazione regionale di EBNA, splitta in *parte qua*, su tre diverse voci di costo, ovvero EBER, EBNA e FSBA, peraltro secondo propri unilaterali criteri, le somme versate dalle Aziende iscritte a FIPPA e EBIPAN, al fine di assolvere all'obbligo contributivo FSBA.

Tanto finisce per rendere tali imprese artificialmente inadempienti sul piano dell'obbligazione contributiva obbligatoria e, nella sostanza, non meritevoli di DURC secondo l'autoregolamentazione EBNA-FSBA ed impossibilitate ad accedere agli ammortizzatori sociali.

Da tanto l'urgenza di un improrogabile intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro che riconduca il perimetro dell'obbligazione contributiva al dovuto, ovvero alle somme dovute quale contribuzione ordinaria al FSBA.

Confidando in un Suo autorevole intervento, è gradita l'occasione per inviare i più deferenti saluti.